

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1950

(33^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina » (N. 1378) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	387
LOVERA		387
TONELLO		387

(Seguito della discussione e approvazione)

« Abilitazione all'esercizio professionale » (N. 1382) (D'iniziativa del senatore Magri e altri):

JANNELLI	389 e <i>passim</i>
TOSATTI	389 e <i>passim</i>
MAGRI, relatore	390 e <i>passim</i>
BANEI	390 e <i>passim</i>
LOVERA	390 e <i>passim</i>
TONELLO	391 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	391 e <i>passim</i>
QUAGLIARIELLO	391 e <i>passim</i>
GIARDINA	391 e <i>passim</i>
FILIPPINI	391

DELLA SETA	Pag. 391 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	391 e <i>passim</i>
PARRI	393 e <i>passim</i>
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	393 e <i>passim</i>
CASTELNUOVO	399
CIASCA	399

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banti, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Quagliariello, Rolfi, Sessa, Tignino, Tonello e Tosatti

È, altresì, presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina » (N. 1378) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina ».

La Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina versa in condizioni veramente gravi. Infatti fino ad oggi essa aveva un solo posto di ruolo, in confronto delle molte materie e dei ventun esami che gli studenti debbono sostenere per ottenere la laurea. Di conseguenza, l'insegnamento doveva essere affidato ad incaricati, di cui un certo numero era composto da professori titolari di cattedre affini della Facoltà di Magistero. Ma si rendeva necessario ricorrere anche a persone meno qualificate.

Il presente disegno di legge vuol porre, almeno in parte, rimedio a questa situazione aumentando da uno a sei i posti di ruolo. Tale aumento non crea difficoltà dal punto di vista finanziario, perchè, diminuendo lo stanziamento previsto per gli incarichi, si è resa conseguentemente disponibile la somma necessaria per i posti di ruolo.

Raccomando, pertanto, caldamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge che vienè a sanare una situazione locale, che non esito a definire indecorosa.

LOVERA. Dichiaro di essere perfettamente d'accordo con quanto esposto dal nostro Presidente e di riconoscere l'urgente necessità di provvedere.

PRESIDENTE. Nessun chiedendo di parlare dichiaro, chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, la tabella organica dei posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina rimane fissata in numero 6 posti.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la tabella organica prevista dall'articolo 6 del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, resta integrata come segue: Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo 6.

(È approvato).

Art. 2.

Limitatamente all'anno accademico 1950-51, ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabi-

lito al 28 febbraio il termine per le nomine e i trasferimenti di professori di ruolo ai predetti cinque posti.

(È approvato).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all'articolo 1 della presente legge, graverà sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sarà compensata, per gli effetti del comma 4° dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TONELLO. Vorrei fare, prima della votazione del complesso della legge, una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario. Anche in altre Università italiane esistono numerose cattedre affidate con carattere provvisorio a professori incaricati. Vorrei che il Ministero cercasse il modo di ovviare a tale inconveniente, facendo sì che le materie di insegnamento vengano affidate a professori di ruolo al fine di dare una maggiore garanzia di serietà agli studi.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Magri ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale » (N. 1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Magri ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale ».

Avevamo concluso nella seduta precedente la discussione generale. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

A partire dall'anno accademico 1949-50 e sino a nuova disposizione le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno valore di titolo di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, eccezion fatta per le categorie previste dall'articolo 179 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502).

JANNELLI. Sarei d'avviso di sostituire alle parole: « a partire dall'anno accademico 1949-1950 » le altre: « a partire dall'anno accademico 1948-49 ». Ciò per richiamare e riconfermare in un certo senso quanto già disposto dalla legge 16 novembre 1949, che prevede l'abilitazione provvisoria per i laureati nell'anno accademico 1948-49. E ciò per ottenere una maggiore chiarezza e precisione.

TOSATTI. Nel presente articolo 1 vengono escluse, da quanto l'articolo medesimo dispone, le categorie previste dall'articolo 179 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592). Tali categorie comprendono i notai, gli avvocati e gli insegnanti. Già in sede di discussione generale si era accennato alla situazione degli insegnanti, ed alcuni colleghi avevano fatto presente la scarsa efficacia che, ai fini di una prova seria di abilitazione all'esercizio professionale, costituivano gli esami sostenuti poco dopo il conferimento della laurea, asserendo che essi non erano altro che una ripetizione dell'esame di laurea e che, ad ogni modo, non rappresentavano una sufficiente garanzia nei confronti di quella necessaria pratica che è opportuno richiedere per l'abilitazione professionale. Io penso che sarebbe opportuno rivedere la questione della abilitazione degli insegnanti. Per i professori l'esame di Stato, al contrario di quanto avviene per le altre professioni, è stato in genere collegato con il concorso per le scuole governative; e ciò per ragioni pratiche più o meno accettabili.

Ora trovo che tale procedimento comporta dei gravi inconvenienti. Esistono persone le

quali esercitano da molti anni la professione e non si vede per quale ragione esse devono essere sottoposte ad un esame di concorso per ottenere, attraverso l'idoneità, un'abilitazione che in pratica hanno già ampiamente meritato.

E ciò senza considerare le difficoltà generali che presenta la situazione odierna, dato lo enorme numero di persone che si trovano nella anzidetta condizione. È vero che è stato indetto un esame di concorso per professori delle scuole medie; però ad esso moltissimi non hanno potuto o voluto adire, e vi hanno partecipato soltanto coloro che avevano interesse a concorrere per le scuole governative. Nonostante ciò, tale esame, per esplicita confessione dei partecipanti, del Ministro e dei colleghi che hanno fatto parte delle Commissioni esaminatrici, si è svolto in una maniera del tutto particolare per la grande quantità di candidati, per modo che la valutazione in definitiva è stata fatta piuttosto per titoli che attraverso l'esame vero e proprio.

Sarei, quindi, dell'avviso che, per ovviare a tali inconvenienti, venga seguito anche per l'esame di abilitazione all'insegnamento lo stesso criterio ritenuto valido per le altre professioni. Gli insegnanti non si trovano infatti in una condizione diversa da quella degli altri professionisti.

Si dice che per fare un buon medico o un buon ingegnere occorre la pratica; ma anche per gli insegnanti ad aver valore è soprattutto la pratica professionale, accompagnata, s'intende, da una buona preparazione generale. Per non pregiudicare l'avvenire degli insegnanti, i quali abbiano una certa pratica di esercizio professionale, occorre pertanto stabilire nei loro confronti lo stesso esame d'abilitazione che per i medici e gli ingegneri. D'altra parte, non vedo le ragioni per le quali debba essere attuata una sperequazione tra gli altri professionisti e gli insegnanti, sottoponendo questi ultimi ad un esame macchinoso e talvolta aleatorio, che comporta una quantità di spese e di disagi, o comunque a prove assai più difficili di quelle a cui vengono chiamate le altre categorie, per le quali si crea oggi una forma particolare, transattiva e provvisoria di esame di Stato, in attesa della futura generale sistemazione degli studi universitari.

Concludendo, propongo di togliere l'eccezione, di cui alle ultime parole dell'articolo 1º, relativa agli insegnanti, mantenendo invece per gli avvocati e per i notai l'attuale forma di esame di Stato più consona alla loro specialissima situazione. Si consideri infatti che per i notai viene osservato in un certo senso il numero chiuso e che, in linea generale, ai laureati in legge sono aperte molte strade, oltre quella della avvocatura, il che non avviene per i laureati in lettere.

La forma dell'esame di abilitazione per l'insegnamento potrà essere concretata nel prosieguo della discussione. Va, però, affermato qui, nell'articolo 1, il principio che anche per tale esame sono validi i criteri previsti per l'abilitazione alle altre professioni.

MAGRÌ, *relatore*. Poichè ci troviamo di fronte a due questioni distinte, una sollevata dal senatore Jannelli e l'altra dal senatore Tosatti, vorrei innanzi tutto fare la proposta che i due argomenti siano affrontati separatamente, al fine di una migliore economia della discussione.

Circa la proposta del senatore Jannelli rilevo che essa è costituita da una parte formale e da una parte sostanziale. La parte formale è chiara. La parte sostanziale si concreta nel quesito se si possano con la nostra legge abilitare definitivamente coloro i quali si sono laureati dopo il 1º gennaio 1948, avendo iniziato l'ultimo anno di Università prima del 1º gennaio 1948, o se ci dobbiamo limitare a dare l'abilitazione definitiva a coloro che hanno conseguito la laurea prima del gennaio 1948. Si tratta di una questione di diritto di grande rilievo perchè chiama in causa la Costituzione, la quale, essendo entrata in vigore il 1º gennaio 1948, precluderebbe la possibilità di una sanatoria dopo questa data.

BANFI. Dirò in tutta sincerità che sono assai perplesso. Si verifica, infatti, ciò che prevedevo sarebbe accaduto: vale a dire che aperto un viottolo, pian piano esso viene ad essere trasformato in uno stradone. Con l'articolo 1 veniamo a concedere a tutti i laureati una abilitazione provvisoria senz'altro titolo all'infuori della laurea. Sorge la preoccupazione che questa provvisorietà si trasformi lentamente in definitività. Io mi domando sommessamente se tale levata di scudi contro l'esame

di Stato non sia piuttosto un cedere le armi di fronte alle lamentele generali e un chiudere gli occhi dinanzi ad un difetto, che è colpa nostra se si realizza. Se, infatti, l'esame di Stato e se gli esami in generale non funzionano, come dovrebbero, è colpa di chi fa gli esami, e non li fa bene. Ma per ciò dobbiamo noi porci addirittura sul piano dello scetticismo verso gli esami, rinunciando a qualsiasi controllo e sminuendo la funzione dell'esame, senza arricchirla di nuova coscienza esaminatrice? Mi spavento dell'estensione graduale che il provvedimento viene prendendo ed ho paura che tale tendenza sia intrinseca nel provvedimento stesso. Parleremo più tardi della proposta del senatore Tosatti; ma confesso che essa mi preoccupa, perchè con essa verrebbe ad essere tolta ogni barriera ed ogni controllo. Si afferma che si tratta di un controllo cattivo. Lo so: anche coloro che sono addetti a controllare i biglietti all'entrata delle stazioni non sempre procedono alla verifica di tutti i documenti; ma se non ci fossero i controllori, viaggerebbe una quantità di gente che non ha pagato il biglietto.

Comunque, in questo mio intervento ho voluto semplicemente riconfermare la mia contrarietà al sistema di allargare la portata del provvedimento. È giusto dire che dopo due, tre o quattro anni di pratica una persona ne sa più, che se avesse studiato per altrettanto tempo la grammatica. Ma questa gente che ha ottenuto l'abilitazione provvisoria in che modo ha esercitato? Ed ha veramente esercitato? Oppure si tratta di persone che non hanno mai esercitato e si trovano ad un certo momento abilitate soltanto per il fatto di avere avuto una laurea?

Esprimo, pertanto, il mio dubbio e la mia perplessità sul disegno di legge che, togliendo certe remore, non offre però altri controlli, ed anzi minaccia di abolirli tutti. Torno a ribadire che la concessione dell'abilitazione provvisoria a coloro che escono dalle Università, per il semplice fatto che sono riusciti ad ottenere un sessantasei, mi sembra molto grave e pericolosa.

LOVERA. Non mi nascondo i pericoli pratici a cui si andrebbe incontro accettando la proposta del senatore Jannelli. Infatti, ammesso il principio di concedere l'abilitazione

a chi si è iscritto all'Università precedentemente al 1948 e che consegue la laurea nell'anno accademico 1948-49, tutti i fuori corso, la cui iscrizione può risalire magari al 1942-43, e laureatisi dopo il 1° gennaio 1948, verrebbero ad accampare diritti allo scopo di ottenere l'abilitazione definitiva. Io lascerei pertanto inalterato il testo dell'articolo 1 al fine di non complicare il problema. In caso contrario, il presente provvedimento non avrebbe più, a mio avviso, la possibilità di definire con precisione le varie situazioni che vogliamo sanare.

TONELLO. Le considerazioni fatte poc'anzi dal senatore Banfi mi sembrano giuste. Se incominciamo ad essere di manica larga, un po' per volta tutto si tramuterà in una burletta.

Affermo pertanto che entro i limiti attuali il presente disegno di legge è ragionevole ed opportuno; ma se tali limiti venissero ad essere varcati, come vorrebbe qualche collega, noi commetteremmo un errore gravissimo.

MERLIN ANGELINA. Dichiaro di associarmi *toto corde* alla proposta dell'onorevole Tosatti per quanto concerne la categoria dei laureati in lettere.

QUAGLIARIELLO. A mio avviso tutte le abilitazioni provvisorie, in qualunque epoca concesse, dovrebbero ormai essere rese definitive. Non è infatti possibile tornare indietro; nè del resto è possibile proseguire oltre nell'andazzo di rimandare di anno in anno la questione relativa alla soppressione dell'abilitazione provvisoria.

Proporrei, in primo luogo, che sia concessa l'abilitazione definitiva a tutti coloro che sono stati già abilitati provvisoriamente, ed in secondo luogo che la Commissione esprima il voto, indipendentemente dal disegno di legge, che abbia fine con quest'anno l'istituto della abilitazione provvisoria che non ha ormai più ragione di essere, essendo cessate le difficoltà pratiche che ne avevano suggerito l'istituzione. Bisogna ritornare definitivamente all'esame di Stato, che rappresenta una garanzia nei confronti dei laureati che si accingono ad esercitare la professione. Concludendo: abilitazione definitiva per coloro che già esercitano, e fine con quest'anno, in ogni caso, dell'abilitazione provvisoria.

GIARDINA. Non è possibile trasformare in definitive le abilitazioni provvisorie concesse a partire dal 1948, perchè in tal modo si andrebbe contro a quanto esplicitamente dispone la Costituzione. Al più si potrebbero favorire i laureati dell'anno accademico 1946-47, che si siano laureati nel febbraio del 1948, poichè la sessione di febbraio fa parte dell'anno accademico precedente. In ogni caso, però, i laureati nel giugno del 1948 non possono essere fatti rientrare nella sanatoria, come vorrebbe il senatore Jannelli.

Circa le osservazioni del senatore Banfi faccio notare che egli stesso ha ammesso che il controllo attuato nel passato era cattivo. Il disegno di legge, proposto dal senatore Magri, mira appunto a restaurare la normalità e a migliorare il sistema del controllo secondo che si evince dall'articolo 4. Sono, quindi, dell'avviso che i difetti rilevati dal senatore Banfi vengono, se non altro, mitigati dal presente provvedimento.

FILIPPINI. Mi riallaccio alle considerazioni del senatore Banfi ed aggiungo che, a mio avviso, un problema così grave come l'attuale non può essere deferito ad una Commissione parlamentare. Ritengo che esso dovrebbe essere portato innanzi all'Assemblea. Facendo presente ciò, dichiaro che voterò contro l'articolo primo, come voterò contro l'intero disegno di legge.

DELLA SETA. Se si tratta di concedere una sanatoria fino all'anno accademico 1948-1949, facendo prevalere il cuore sulla ragione, mi dichiaro favorevole al disegno di legge; ma se si tratta invece di concedere tale beneficio anche ai laureati nel 1949-50, voterò contro, associandomi alla proposta formulata dal collega, che mi ha preceduto, intesa ad ottenere che il disegno di legge venga portato innanzi all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La questione della rimesione all'Assemblea del disegno di legge, sarà eventualmente considerata successivamente. Voglio, però, chiarire che in effetti il testo dell'articolo 1 con la formula: «hanno valore di titolo di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale» suscita sospetti, dubbi e perplessità, e forse viene a dire qualche cosa che non è del tutto conforme al concetto, cui si sono ispirati i presentatori del disegno

di legge, o per lo meno al testo degli articoli successivi. Questo punto mi sembra che meriti di essere attentamente considerato dalla Commissione. In realtà, se si guarda all'insieme del disegno di legge ne risulta che il concetto dei presentatori sarebbe effettivamente quello che con l'anno accademico 1949-50 l'istituto dell'esercizio provvisorio venga a cessare. Viceversa l'articolo 1 sembrerebbe affermare che esso continua, in netto contrasto con quanto è detto negli articoli seguenti. Pertanto, tutto considerato, riterrei di dover proporre il seguente testo emendato dell'articolo 1: « A partire dall'anno accademico 1949-50, e sino a nuova disposizione, le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori danno accesso ad un esame di abilitazione all'esercizio professionale secondo le norme contenute nella presente legge ». In tal modo l'istituto, che io ritengo non legittimo, dell'abilitazione provvisoria, non previsto dalle leggi vigenti e che rappresenta un arbitrio ed un'invenzione occasionale imposte forse da determinate contingenze giustificabili dalla guerra, verrebbe a scomparire, il che invece non avviene con il testo attuale dell'articolo 1.

MAGRÌ, *relatore*. In linea di massima sarei d'accordo con l'onorevole Presidente perchè la sua proposta interpreta lo spirito della nostra iniziativa. A questo proposito mi si consenta fare osservare brevemente all'onorevole Banfi che la nostra proposta è nata dall'esame del disegno di legge Mieville, che confermava ancora per un anno uno stato di cose assolutamente precario ed irregolare. Il nostro disegno di legge tende a riportare la situazione nell'alveo della normalità e non vuole essere un tentativo di perpetuare uno stato di cose eccezionale. Esso cerca, però, di riportare la situazione alla normalità attraverso una certa gradualità, dato che in una materia così aggrovigliata, dopo otto anni di eccezionalità, non è possibile ritornare all'improvviso alla normalità senza provocare una legittima reazione negli interessati.

Peraltro con il presente disegno di legge mentre si conferma per l'esame di Stato il colloquio e l'esperimento pratico (le cui norme verranno poi precisate in sede di regolamento con una ordinanza del Ministro della pubblica

istruzione) viene aggiunto un elemento nuovo, cioè quello della pratica e dell'esperienza professionale, con il quale si cerca di far sì che l'esame di Stato stesso non si risolva in un duplicato dell'esame di laurea. Concludendo, dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Presidente, purchè essa non impedisca ai laureati, nel tempo che intercorre tra il conseguimento della laurea e l'abilitazione definitiva, un certo esercizio professionale, sia pur limitato e controllato, il quale consenta loro di acquisire quei determinati titoli da sottoporre alla Commissione di Stato.

Anzi, io penso che potremmo uscire da questo impaccio abolendo addirittura l'articolo 1: quel tanto, infatti, di tale articolo, che potrebbe conservarsi, può essere trasferito nell'articolo 3, con riferimento ai laureati nell'anno accademico 1949-50 e negli anni successivi. L'articolo 1 mi sembra, quindi, superfluo e potrebbe anzi dare l'impressione, come ha giustamente rilevato l'onorevole Presidente, che sia nostra intenzione perpetuare l'istituto dell'abilitazione provvisoria. Il che non è.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 1, avanzata dall'onorevole relatore. Chi la approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do ora lettura dell'articolo 2, che diventa 1:

« Le abilitazioni provvisorie conferite per effetto del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683, sono confermate con carattere di abilitazione definitiva ».

JANNELLI. Propongo di aggiungere dopo le parole « del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 novembre 1947, n. 1683 » le altre « e della legge 28 marzo 1949, n. 131 ». Tale legge stabilisce che coloro i quali hanno ottenuto la laurea nell'anno accademico 1947-48 siano abilitati all'esercizio provvisorio. In tal modo questa abilitazione diverrebbe definitiva. In sostanza, tale emendamento riprende la proposta che avevo già

fatto all'articolo 1 per cui i laureati nel 1947-1948 devono avere, anch'essi, diritto al riconoscimento dell'abilitazione definitiva.

QUAGLIARIELLO. Mi associo alla proposta del senatore Jannelli. Ho già sostenuto che, a mio avviso, è opportuno che a tutti coloro ai quali è stata data l'abilitazione provvisoria sia ora concessa l'abilitazione definitiva.

PRESIDENTE. È già stato però fatto rilevare che, prescindendo dalla questione di fatto, sorge qui una questione di diritto: se, cioè, essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 1948 la Costituzione che prescrive l'esame di Stato per il conferimento della abilitazione, sia possibile estendere una tale sanatoria anche dopo questa data. Il senatore Jannelli opina di sì, rilevando che costoro hanno iniziato l'ultimo anno di studio prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Altri sostengono il contrario. Ad ogni modo, mi premeva far rilevare che non si tratta di una questione di opportunità di fatto, ma di una questione di diritto.

PARRI. Sono dell'avviso che non si possa accogliere la proposta Jannelli, ostando a ciò il disposto della Costituzione.

BANFI. Sono anch'io del parere che non possiamo accogliere una simile proposta, poiché in contrasto con la norma costituzionale.

Mi permetto, poi, di richiamare l'attenzione della Commissione su un altro aspetto della questione, e consentite che io faccia la parte dell'*advocatus diaboli* . . .

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella sta sostenendo delle tesi molto ortodosse, ed io gliene do atto.

BANFI. Si è fatto in precedenza una giusta osservazione, e cioè che dopo tanti anni deve intervenire una sanatoria nei confronti di chi esercitò la sua professione da un così lungo periodo di tempo. Però, sarebbe opportuno, a mio avviso, introdurre nell'articolo 1 un emendamento allo scopo di prendere maggiori garanzie. Ci sono stati, infatti, molti casi in cui, dopo conseguita la laurea e l'abilitazione professionale provvisoria, l'interessato non ha esercitato la professione, per modo che con la presente disposizione potremmo conferire l'abilitazione definitiva ad un laureato ed abilitato provvisorio che non ha mai esercitato la professione di medico. Proporrei pertanto di aggiungere in fine dell'articolo il seguente

emendamento: « purchè sia documentato l'effettivo esercizio della professione ».

MERLIN ANGELINA. Quando fu istituito l'esame di abilitazione, mi pare nel 1924, ricordo che all'Università di Padova gli studenti, i quali erano iscritti all'Università prima di quell'anno chiesero, e mi pare che ottennero, di poter essere abilitati alla professione senza l'esame di abilitazione, appunto perchè la loro iscrizione risaliva ad un periodo prima del 1924.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In tal caso ci sarebbe un errore giuridico che noi non possiamo ripetere.

MERLIN ANGELINA. Osservo, però, che per secoli si sono avuti milioni di laureati nelle Università i quali, chi lodevolmente, chi meno, hanno esercitato la loro professione, senza bisogno di sottoporsi a prove di esame che si risolvono tutte in una burletta.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è esatto quanto ella afferma circa la poca serietà dell'esame di abilitazione. Del resto, nessuno degli studenti si vuole sottoporre a tale prova.

LOVERA. A proposito di ciò che afferma la collega Merlin, voglio precisare che non è esatto quanto ella ha detto circa il caso da lei citato. In quell'occasione l'abilitazione fu concessa senza esami solo nei confronti delle lauree conseguite prima del 1924. In seguito l'abilitazione senza esami fu richiesta anche da coloro che si erano iscritti all'ultimo anno di corso nell'ottobre del 1923; e fu loro concessa a condizione però che si laureassero entro il 1925.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento Jannelli tendente ad aggiungere dopo le parole « decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683 », le altre « della legge 28 marzo 1949, n. 131 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Seguirebbe ora la proposta di emendamento da parte del senatore Banfi intesa ad aggiungere dopo le ultime parole dell'articolo le seguenti: « purchè sia documentato l'effettivo esercizio della professione ».

MAGRÌ, *relatore*. Mi rendo conto della giusta preoccupazione che ha mosso il collega Banfi

a fare la sua proposta. Ritengo, però, che la cosa non sia così semplice nell'attuazione. Quando noi, infatti, parliamo di documentazione, dovremmo costituire numerose Commissioni che vagolino i titoli di esercizio professionale. In tal modo creeremo un grosso impaccio. D'altro canto, in pratica non otterremo alcun risultato, poichè coloro che intendono servirsi della laurea potranno sempre in qualche modo *documentarsi*. Aggiungo, poi, che coloro i quali quali hanno avuto una abilitazione provvisoria da parecchi anni, e avevano veramente l'intenzione di esercitare la loro professione, ormai hanno dato inizio all'esercizio della professione stessa; mentre coloro che da parecchi anni non si sono ancora serviti della abilitazione professionale, evidentemente hanno trovato un'altra sistemazione.

PARRI. Per quanto mi renda conto della difficoltà pratica relativa alla produzione delle documentazioni, tuttavia sono favorevole alla proposta del senatore Banfi: attraverso di essa si diminuisce la disparità di trattamento tra coloro che si abilitarono negli anni precedenti e quelli che si abilitano a partire dal 1949-50. Nella proposta del senatore Banfi è insito, ossia, il principio morale di richiedere un elemento di prova, anche se si sa che esso ha poco valore.

Quanto poi alla pratica organizzazione di tale controllo, osservo che tutte le professioni hanno il loro albo, dal quale si può desumere se l'interessato abbia esercitato la professione, e d'altra parte vi sono i concorsi. Occorre, poi, tener conto della Commissione, di cui all'articolo 4, alla quale deve spettare, appunto, il vaglio e l'esame dei titoli dei candidati all'abilitazione definitiva.

A mio parere, quindi, l'emendamento del senatore Banfi va accolto.

BANFI. Concordo con il senatore Parri: ma non si tratta soltanto di porre una sanzione morale, sibbene di una cosa ancor più delicata. Noi oggi siamo in un periodo di disoccupazione di intellettuali veramente spaventosa: constatiamo tutti che appena vi è una possibilità di impiego una quantità di gente accorre per offrire la propria opera. Ora, il fatto che delle persone abbiano avuto l'abilitazione provvisoria e non se ne siano servite per il passato, non significa che in futuro esse non siano spinte

a servirsene, date le condizioni particolarmente difficili della vita odierna, valendosi della nuova abilitazione definitiva di cui alla presente legge. Per molte delle professioni, del resto, esistono gli Ordini; per le altre toccherà alle Commissioni, di cui alla presente legge, valutare i relativi documenti. Trattandosi, comunque, di valutazione di documenti, e non di prove, il lavoro non risulterà troppo gravoso.

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo con il senatore Banfi, riguardo al suo emendamento; sono, però, contraria agli esami in genere, perchè, a mio parere, è l'insegnante stesso che deve vagliare lo studente non attraverso radi controlli, ma attraverso la vita in comune di un anno intero. Capisco che ciò risulta difficile nelle scuole superiori e nelle università; ma mi auguro che venga il giorno in cui tutta la vita scolastica si risolverà in una comunione di idee tra l'insegnante e l'alunno. Perciò sono favorevole al controllo, che deriva dall'esercizio professionale, che costituisce il miglior modo per la esplicazione delle capacità dell'individuo.

GIARDINA. Tenendo presenti le osservazioni dei senatori Banfi, Parri e Merlin, ho formulato la seguente nuova dizione che andrebbe posta in fine dell'articolo: «... sono confermate con carattere di abilitazione definitiva dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dei vari Ordini professionali e dietro l'esibizione da parte dell'interessato di un certificato di idoneità conseguito in un pubblico concorso».

LOVERA. Vorrei fare osservare che mentre abbiamo riconosciuto l'opportunità di una sanatoria per il periodo anteriore alla Costituzione, con la presente richiesta di un controllo veniamo praticamente ad equiparare coloro che hanno avuto l'abilitazione provvisoria a, anti il 1° gennaio 1948 a: laureati dopo l'emanazione della Costituzione, dato che il controllo che si richiede è un vero esame per titoli. Non si tratterebbe infatti più di una sanatoria, ma di sottoporre gli interessati ad un controllo, che risulta in pratica lo stesso controllo di fatto che richiediamo per l'abilitazione. Infatti si dice nel disegno di legge che a questo esame per titoli potrà seguire una prova suppletiva quando la Commissione non

ritenga sufficientemente documentata la prestazione professionale.

D'altra parte, vorrei fare osservare che la necessità di una sanatoria è stata sentita proprio in considerazione delle difficoltà reali che un controllo per un numero di anni così lungo richiederebbe.

VISCHIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto si riferisce agli argomenti del senatore Banfi, sono per le due tesi estreme: o si accoglie senz'altro la tesi secondo cui tutti debbono dare gli esami di Stato (e potrei su questo punto essere anche d'accordo con il senatore Banfi), oppure, quando si vuole fare una sanatoria, occorre evitare le mezze misure ed accettare la laurea come titolo abilitante. Infatti, quando si andrà a chiedere la prova dell'effettivo esercizio professionale, sorgeranno grosse difficoltà ed i documenti prodotti avranno lo stesso valore, in definitiva, degli atti notori per i quali in genere quattro persone si prestano assai spesso a giurare il falso. Perché allora vogliamo consacrare nella legge una ipocrisia di tale genere? Accogliamo, invece, il principio che la laurea abbia valore come titolo abilitante, fino a che non è entrata in vigore la Costituzione; dopo l'entrata in vigore della Costituzione, valga invece il principio, sancito dalla Costituzione medesima, che tutti i laureati debbono dare gli esami per l'esercizio professionale, abbiano, o no, fatta la pratica professionale.

BANFI. Volevo innanzi tutto rispondere al senatore Lovera. Stiamo bene attenti, perché egli ha sollevato nuovamente un velo sopra certi pericoli che derivano dalla legge, relativi alla considerazione se quel tale esame di Stato si debba ridurre unicamente alla constatazione di fatto dell'esercizio provvisorio della professione. È evidente che occorre un giudizio di merito; mentre nella legge noi ci limitiamo a chiedere soltanto un giudizio di fatto, se cioè l'esercizio della professione sia realmente avvenuto.

In quanto a ciò che ha detto l'onorevole Vischia, riconosco l'esattezza della sua osservazione; ma ciò che egli ha ricordato, in uno Stato, che sia organicamente costituito e in cui viga non soltanto la legge, ma soprattutto il senso della legge, non dovrebbe avvenire. Del resto guai a noi, se, considerando che la legge

può essere evasa, ci astenessimo dal legiferare. Noi dobbiamo sempre cercare di stabilire remore contro la debolezza e la mancanza di sincerità umana. Perciò insisto sul mio emendamento che costituisce, a mio parere, una garanzia di serietà.

Quando all'emendamento formulato dal senatore Giardina, non credo che sussistano difficoltà per la sua accettazione: l'importante è che quando si concede una abilitazione definitiva si faccia in modo che la concessione corrisponda all'effettivo esercizio professionale.

PARRI. A mio parere, sarebbe opportuna una formulazione un po' diversa dell'emendamento, allo scopo di rendere maggiormente perspicuo l'emendamento stesso. Si potrebbe forse dire: «... sono confermate con carattere di abilitazione definitiva, purchè alla abilitazione provvisoria sia trattanto seguito l'effettivo esercizio della professione. Il giudizio sulla documentazione relativa è deferito alla Commissione di cui al successivo articolo 4, secondo modalità di attuazione da stabilirsi dal Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Sono stati quindi proposti due emendamenti, uno da parte del senatore Giardina e l'altro dal senatore Parri. Permettete che ne esponga tecnicamente il contenuto. L'emendamento Giardina stabilisce che il Ministero deve sentire il parere dei vari Ordini professionali ovvero esaminare i documenti o il certificato di idoneità conseguito in concorso e presentato dall'interessato. Ciò significa, in pratica, la costituzione di un ufficio dinanzi al quale migliaia di persone presenteranno i loro titoli o certificati di idoneità oppure i documenti ottenuti dall'Ordine professionale al quale appartengono: tutto ciò si tradurrà in perdita di molto tempo, in molto lavoro e in un gran numero di impiegati.

L'emendamento del senatore Parri mantiene, invece, l'esame dei documenti nell'ambito universitario, dinanzi alla Commissione universitaria; e poichè le Commissioni universitarie nominate annualmente sono in genere dieci o dodici, l'esame sarebbe deferito alla competenza di dette Commissioni composte di docenti universitari, a cui sono affidati normalmente gli esami di abilitazione.

MAGRÌ, *relatore.* Non sono favorevole ai due emendamenti, perchè mi sembra che essi

complichino ulteriormente le cose; comunque, in via subordinata, proporrei di apportare una modifica all'emendamento Parri per modo che là dove è detto: « Il giudizio sulla documentazione relativa » si legga invece: « L'esame della documentazione relativa »; e ciò per evitare equivoci e per non dare l'impressione che si voglia un vero e proprio giudizio di merito. Proporrei, inoltre, di sostituire alle parole « alla Commissione » le altre « alle Commissioni ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Parri, con le modifiche formali proposte dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

GIARDINA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto adesso ai voti l'articolo 2, divenuto articolo 1, nel testo che così risulta in seguito alle modifiche apportate:

Art. 1.

Le abilitazioni provvisorie conferite per effetto del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683, sono confermate con carattere di abilitazione definitiva, purchè alla abilitazione provvisoria sia seguito frattanto l'effettivo esercizio della professione. L'esame della documentazione relativa è deferito alle Commissioni di cui al successivo articolo 4, secondo modalità di attuazione da stabilirsi dal Ministro della pubblica istruzione.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3, che diviene articolo 2:

Art. 3.

Tutte le abilitazioni provvisorie conferite per effetto della legge 28 marzo 1949, n. 131 e della legge 10 novembre 1949, n. 852 e le

altre, che saranno conferite per effetto dell'articolo 1 della presente legge, diventeranno definitive in seguito ad esame di Stato.

MAGRÌ, relatore. Ritengo che convenga sopprimere nel testo dell'articolo le parole « e le altre, che saranno conferite per effetto dell'articolo 1 della presente legge ». Con l'articolo 1 noi sistemiamo tutti coloro che otterranno le abilitazioni provvisorie prima del 1° gennaio 1948; con l'articolo 2 provvediamo nei confronti delle abilitazioni provvisorie conseguite in un periodo, per così dire, intermedio; con altro articolo stabiliremo nei riguardi della situazione di coloro i quali otterranno la laurea a cominciare dall'anno accademico 1949-50.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere nel testo dell'articolo le parole « e le altre, che saranno conferite per effetto dell'articolo 1 della presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3, diventato articolo 2, nel nuovo testo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MAGRÌ, relatore. Dovrei, ora, proporre la inserzione di un nuovo articolo 3. Ma prima di procedere alla sua formulazione, credo sia bene discutere sul principio informatore. Si tratta, cioè, di sapere se la Commissione accetta il principio che tra la laurea ed il conferimento dell'abilitazione definitiva debba intercorrere un periodo di prova. Se siamo d'accordo nell'ammettere un periodo di prova, e quindi nello stabilire che l'esame di Stato non sia soltanto un esame teorico, ma, soprattutto, un accertamento dei risultati conseguiti durante il periodo di prova, allora, sia pure con le dovute limitazioni e garanzie, dobbiamo consentire a coloro, che hanno conseguito una laurea, un periodo di limitato esercizio professionale.

PRESIDENTE. Ma questo concetto esiste già nella legislazione attuale. Si potrà discutere, quindi, sullo spazio di tempo, che deve intercorrere fra la laurea e l'abilitazione professionale, ma non sul concetto generale della pratica professionale.

BANFI. Sono del parere che il periodo di pratica professionale possa essere ridotto ad un anno.

PRESIDENTE. Faccio notare che nel disegno di legge relativo alla riforma generale della scuola il periodo di tempo che intercorre fra la laurea e l'abilitazione è di un anno. Sicchè se accogliessimo tale termine, senza alcuna intenzione, ci uniformeremmo ai concetti della riforma della scuola.

MAGRÌ, *relatore*. Proponerei allora che il nuovo articolo 3 recitasse nel modo seguente: « A cominciare dall'anno accademico 1949-50 e sino a nuova disposizione la lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, fatta eccezione per le categorie previste dall'articolo 179 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), daranno accesso all'esame di Stato di abilitazione dopo un anno di pratica professionale ».

A questo punto mi richiamo alle osservazioni fatte dal collega Tosatti, le quali meritano evidentemente molta considerazione, in rapporto anche ai precedenti della nostra legislazione scolastica; tuttavia, si tratta di una materia che, secondo me, dovrebbe essere esaminata a parte, poichè le categorie, alle quali si riferisce il senatore Tosatti, anche nel testo unico fanno parte a sè. In secondo luogo occorre considerare che mentre per le professioni, che sono elencate all'articolo 4 del presente disegno di legge, dal 1943 in poi non v'è stato alcun esame d'abilitazione, ne sono stati indetti, invece, per coloro i quali esercitano l'insegnamento o nelle scuole private o in quelle parificate. Per coloro che intendono svolgere il loro insegnamento nella scuola pubblica l'esame di abilitazione si identifica con l'esame di concorso, mentre per le altre categorie l'esame di abilitazione diventa in un certo modo fine a sè stesso. Penso quindi che tale complesso problema debba essere esaminato con grande attenzione, tenendo anche conto della considerazione già fatta dal collega Tosatti, che, cioè, vi sono degli insegnanti, i quali ormai da molti anni esercitano con lode l'insegnamento nelle scuole private e per i quali, dopo avere vagliato i risultati del loro insegnamento attraverso ispezioni, potrebbe essere presa in considerazione l'op-

portunità di concedere loro per lo meno un permesso di continuare l'insegnamento entro determinati limiti, cioè senza accesso alla scuola pubblica. Comunque, si tratta di una materia che dovrebbe essere esaminata a parte, perchè altrimenti si perderebbe di vista il fine che il disegno di legge si propone.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alle considerazioni esposte dal senatore Magrì, vorrei aggiungere la seguente: negli anni trascorsi gli insegnanti laureati in lettere erano a conoscenza di dover sostenere un esame di abilitazione; peraltro, alcuni hanno partecipato a tale esame e non hanno superato la prova. Vogliamo adesso dare a costoro l'abilitazione dopo che hanno dimostrato la loro incapacità? Lasciamo, invece, che seguano la loro sorte; facciamo dare ad essi un esame, e sarà tanto di guadagnato per la scuola italiana.

TOSATTI. La questione che io avevo sollevato consta di due parti diverse: l'una riguarda la sanatoria per il passato concessa con l'articolo 1 del presente disegno di legge; l'altra questione concerne, invece, il modo dei concorsi da quando è in vigore la Costituzione. Ora, sopra la seconda parte, mi rendo pienamente conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Magrì, cioè che esistono categorie diverse; c'è, infatti, l'insegnante sussidiario della scuola pubblica, c'è quello della scuola privata. Non vedo però, per quale ragione si debba fare una sperequazione fra gli insegnanti che hanno dato l'esame e quelli che non l'hanno dato. In questi ultimi anni gli interessati hanno insegnato in tutti gli ordini di scuole, e non comprendo perchè si debba fare una sperequazione escludendoli da una sanatoria in base a delle considerazioni che dovrebbero valere allora anche per altre categorie. Gli interessati hanno fatto un vero e proprio esercizio professionale, e il diritto non nasce da una questione di carattere legale, ma anche da rapporti che la legge non può che sanzionare.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la legge li esclude.

TOSATTI. Ma in base ad una stranissima considerazione che forse poteva valere un tempo, quando l'insegnamento governativo era, si può dire, l'unico. Ma se ora abbiamo inno-

vato tale tradizione, possiamo anche innovare il testo unico.

PRESIDENTE. Se si tratta di innovare l'articolo 179 del testo unico, la sede adatta è uno speciale disegno di legge; se si tratta, invece, di voler apportare un inserimento nel nuovo articolo 3 che stiamo discutendo del presente disegno di legge, faccio notare che tale inserimento è impossibile perchè la legge che stiamo discutendo riguarda le abilitazioni provvisorie che sono state date sempre a quelle categorie non contemplate dall'articolo 179. Quando il senatore Tosatti, afferma che per il fatto di aver concessa nell'articolo 1 una sanatoria ad alcune categorie, tale sanatoria dovrebbe essere concessa indistintamente a tutti, il suo ragionamento mi sembra viziato. Si può render perfette delle abilitazioni provvisorie, ma non si può rendere perfette delle abilitazioni provvisorie che non sono mai state concesse. Se, pertanto, noi vogliamo modificare l'articolo 179 del testo unico, è necessario presentare una apposita proposta di legge; giacché in questa sede ciò non è possibile.

TOSATTI. Se vi è una ragione formale, non insisto. Mi riservo di ritornare sulla questione di principio e prego coloro che condividono la mia opinione sull'argomento, di unirsi a me nel proporre in seguito un provvedimento *ad hoc* che contempli tutta questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 3 proposto dal relatore, di cui dò lettura: « A cominciare dall'anno accademico 1949-50 e sino a nuova disposizione le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, fatta eccezione per le categorie previste dall'articolo 179 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) daranno accesso all'esame di Stato di abilitazione dopo un anno di pratica professionale ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo, adesso, all'esame dell'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agro-

nomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche sarà sostenuto, almeno due anni dopo il conseguimento della laurea o del diploma, presso qualunque Università o Istituto superiore, in cui esista la facoltà relativa, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

JANNELLI. Propongo che all'articolo 4 sia specificata la sede dell'esame di Stato. Sarei d'avviso, pertanto, di inserire una dizione di questo genere « presso qualunque Università o Istituto superiore, tranne quello in cui è stata conseguita la laurea o il diploma ».

MAGRÌ, relatore. Mi dichiaro contrario alla proposta del senatore Jannelli, perchè il suo emendamento mi sembra che contrasti col concetto ispiratore della legge. Dirò, anzi, che in un primo tempo avevo pensato di proporre che l'esame di Stato venisse sostenuto presso l'Università nella quale lo studente aveva conseguito la laurea. In tal modo il giovane, dopo aver esercitato un anno di pratica professionale, sarebbe stato esaminato di nuovo dallo stesso istituto, che precedentemente gli aveva concesso la laurea, per conseguire, se idoneo, il titolo definitivo per l'esercizio della professione.

Non approvo in alcun modo qualsiasi concetto di diffidenza verso l'Università presso la quale si è conseguita la laurea, tanto più che la Commissione di Stato non è costituita soltanto di professori universitari, ma anche di liberi professionisti. Ritengo, perciò, che si debba lasciare libera la scelta dell'Università. Lo Stato deve avere fiducia in sè stesso, cioè nei suoi funzionari, i quali, del resto, nel loro insieme la meritano pienamente.

JANNELLI. Se io non ho mal capito, il senatore Magrì ha detto presso a poco quello che io stesso ho affermato e, cioè, che si debba lasciare in linea di massima la scelta allo studente della Università presso cui sostenne l'esame di abilitazione. Se, però, vogliamo conferire una certa serietà all'esame di Stato, dobbiamo fissare il principio che esso non possa essere sostenuto nella stessa Università in cui il giovane ha conseguito la laurea.

TONELLO. Concordo con quanto ha detto il senatore Jannelli; e ciò allo scopo di impedire che l'esame di Stato si risolva in una burlatta, in una inutile ripetizione dell'esame di laurea.

CASTELNUOVO. Sono anch'io d'accordo sulla opportunità che l'esame di Stato non sia fatto presso la stessa Università dove il giovane si è laureato. Può essevi, infatti, e in realtà esiste una notevole differenza fra la serietà e la elevatezza scientifica delle varie Università; e se ammettessimo che il giovane laureato in una Università minore, presso la quale a certi insegnamenti si dà una importanza relativa, debba o possa fare l'esame di Stato presso la stessa Università, verremmo a creare titoli di abilitazione professionale di valore assai diverso. Sarei, perciò, favorevole al ritorno del sistema, in vigore prima della emanazione delle disposizioni provvisorie del periodo bellico, secondo il quale il giovane può fare l'esame di Stato dove crede, tranne che presso l'Università in cui si è laureato.

CIASCA. Faccio mie tutte le considerazioni svolte dagli onorevoli colleghi che hanno parlato relativamente alla necessità che l'esame di Stato si svolga in una sede diversa da quella dove è stata conseguita la laurea. Aggiungo, per parte mia, la considerazione che spesso la Facoltà presso cui si presenta un laureato per conseguire l'esame di Stato rappresenta un indirizzo di pensiero diverso da quello della facoltà in cui il laureato stesso ha fatto gli studi. In tale eventualità il giovane, che deve conseguire il nuovo titolo, si mette in condizione di conoscere un nuovo indirizzo scientifico o di pensiero; il che risulta salutare anche per la sua preparazione culturale. Anche per questa considerazione, pertanto, a me pare che sia ovvio ed opportuno tornare al sistema antico, cioè all'esame di Stato in sede diversa da quella in cui si è conseguita la laurea.

BANFI. Mi rendo conto, e voglio, anzi, accentuare le preoccupazioni dell'onorevole Magri, preoccupazioni che hanno un notevole importanza, dato che esse investono il problema della fiducia nelle nostre Università ed il senso di responsabilità dei professori universitari. Tale è l'aspetto positivo della proposta del senatore Magri.

Ma, oltre di esso, vi è anche un lato negativo; e mi pare che, oltre le ragioni cui hanno

fatto cenno gli onorevoli colleghi, la considerazione testè svolta dal senatore Ciasca apra uno spiraglio sulla necessità di una cultura universitaria, da parte dei giovani, non unitaria e uniforme, ma più varia e più vasta.

Esiste poi l'altra considerazione, per cui giustamente si dà importanza nell'esame di Stato al titolo di esercizio professionale ed alla capacità pratica. A questo proposito io temo che un esame ripetuto presso la medesima Facoltà presso cui si è conseguita la laurea, avrebbe con ogni probabilità carattere teorico che lo renderebbe del tutto simile ad un nuovo esame di laurea. Credo che da questo punto di vista, e proprio per corrispondere allo spirito cui si ispira il presente disegno di legge, è meglio che l'esame di Stato sia conseguito presso un'altra Università, che non quella presso cui il candidato si è laureato.

LOVERA. Il ragionamento del senatore Banfi mette in evidenza, però, anche il pericolo opposto: se il candidato, infatti, si presenta dinanzi alle Commissioni di altre Università, inevitabilmente, per la stessa formazione culturale della Commissione della nuova Università, può essere sottoposto ad un altro esame teorico, di indirizzo diverso da quello della Università in cui si è laureato, mentre i professori di quest'ultima avrebbero modo di svolgere l'esame sotto punti di vista nuovi. I professori di un'altra Facoltà, invece, possono, magari per mera curiosità, sottoporre il candidato ad un esame di carattere scientifico; il che non dovrebbe accadere in rapporto al carattere della prova per il conseguimento di una abilitazione professionale. Si tratta, quindi, di rendersi conto se il numero degli inconvenienti di un sistema sia inferiore, o superiore, a quello dell'altro sistema. A mio parere, vietando di sostenere l'esame di Stato nella stessa sede dove il candidato si è laureato, verremmo a creare un'atmosfera di sfiducia ingiustificata: il fatto stesso di dover sottrarre ai giudici, agli esaminatori precedenti, il controllo sulla attività professionale, sui miglioramenti conseguiti dopo la laurea dal candidato, si risolverebbe in una manifestazione di sfiducia che le Commissioni universitarie non meritano. Quindi, sarei d'avviso di conservare il testo proposto dall'onorevole relatore.

MAGRÌ, *relatore*. Insisto sulla formulazione da me proposta. Da molti autorevoli colleghi è stato osservato che esiste una certa ineguaglianza di livello di studi fra le varie Università e che, quindi, sarebbe opportuno che il giovane, il quale ha conseguito la laurea, per esempio, presso una Università in cui questo titolo si acquista con una certa facilità, non possa dare l'esame di Stato presso la medesima Università. Non voglio entrare nel merito di questi apprezzamenti; faccio, però, osservare che, se si stabilisse che il giovane può conseguire l'abilitazione professionale presso qualunque Università tranne la sua, tale inconveniente non è affatto eliminato: se veramente ci sono degli istituti universitari, in cui è facile conseguire la laurea, presso questi medesimi istituti potranno convogliarsi coloro i quali vogliono ottenere il titolo di abilitazione professionale senza eccessiva fatica.

Confermo, perciò, che non esiste un valido motivo per il quale si debba sancire, con la esclusione della Università di provenienza del candidato, un principio di sfiducia dello Stato nei suoi stessi organi. Purtroppo il principio della sfiducia informa tutta la nostra organizzazione burocratica; e se la nostra burocrazia è così pesante al punto da rendere faticoso il respiro della intiera vita nazionale, non vorrei, però, che nel campo degli studi universitari e scientifici tale principio venisse confermato addirittura con una disposizione legislativa apposita.

Aggiungo ancora che il disegno di legge prevede per l'esame di Stato una Commissione mista di professori universitari e di liberi professionisti; e per quanto concerne la valutazione della pratica professionale, penso che essa possa essere fatta assai meglio nella sede dove la pratica stessa è stata esercitata e dove, quindi, i Commissari sono in grado di dare il peso che merita al certificato rilasciato da questo o quel libero professionista a seconda della notorietà della sua scienza e serietà. La cosa riuscirebbe più difficile quando il titolo di pratica professionale venisse esibito in una Università assai lontana, e dove la Commissione, quindi, non è in grado di apprezzare il valore della firma apposta al documento.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla oppor-

tunità che l'esame di Stato deve essere sostenuto in qualsiasi Università, tranne che in quella in cui si è conseguita la laurea. E ciò anche per una ragione di carattere pratico: non si tratta, infatti, di un atteggiamento di sfiducia verso gli esaminatori, che, anzi, vogliamo mettere in condizione di non avere preoccupazioni di sorta. Infatti, se una Commissione esterna si trasferisce in una Università di una località lontana, come faranno gli esaminatori ad esaminare seriamente e con libertà di giudizio gli studenti che in quella stessa Università hanno conseguito la laurea dai professori del luogo? Con quale animo li potranno bocciare? Assai facilmente i professori da giudici degli studenti finiranno per diventare dei giudicati dai loro colleghi, che hanno concesso la laurea agli studenti stessi.

PRESIDENTE. È notorio e pacifico che in tutti gli Stati, ove esistono esami di abilitazione professionale, la Commissione giudicatrice è diversa da quella che ha concesso il titolo accademico. E ciò può essere fatto in modi diversi: o il candidato che si è laureato in una città, va a dare l'esame di Stato presso un'altra città, o, viceversa, è la Commissione di una determinata Università che si trasferisce presso un'altra. In linea teorica è bene, comunque, che l'esame di Stato avvenga dinanzi a giudici diversi.

Vorrei, però, prospettare la questione dal punto di vista pratico, e anzi politico. Noi dimentichiamo che abbiamo preso le mosse da un disegno di legge Mieville, che concedeva ancora una volta l'abilitazione provvisoria. Avendo ritenuto ciò dannoso, abbiamo deciso concordemente il ritorno alla normalità; tale ritorno, però, non deve avvenire bruscamente, sibbene con gradualità, per evitare tutti i danni di un improvviso inasprirsi dei freni.

Quindi conviene che per ora concediamo una maggiore larghezza, per modo che i laureati si possano presentare in qualunque Università, e anche presso quella dove hanno conseguito la laurea. E ciò, ripeto, da un punto di vista di tempestività politica.

JANNELLI. Sono costretto a chiedere che sia messo ai voti il mio emendamento che tende ad inserire nell'articolo 4, dopo le parole « presso qualunque Università o Istituto superiore in cui esista la Facoltà relativa » le altre

«tranne quelli in cui è stata conseguita la laurea o il diploma».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Jannelli. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto, adesso, ai voti l'articolo 4, nel seguente nuovo testo:

Art. 4.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e all'esercizio della professione in materia di economia e commercio e l'esame di abilitazione nelle discipline statistiche saranno sostenuti presso qualunque Università o Istituto superiore, in cui esista la Facoltà relativa, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 di cui do lettura:

Art. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente vaglieranno i titoli di attività scientifica e professionale presentati dai candidati e chiameranno i medesimi ad un colloquio o ad un esperimento pratico, che per altro potrà essere omesso a giudizio delle Commissioni medesime.

JANNELLI. Anche a questo articolo mi permetto di presentare alcuni emendamenti. Dopo le parole «i titoli di attività scientifica e professionale» aggiungerei l'altra «eventualmente». Ciò perchè vi possono essere candidati che hanno fatto la loro pratica come interni presso laboratori scientifici; ed in tale attività hanno dato inizio a degli esperimenti da cui non hanno ancora tratto le conseguenze. In conseguenza di ciò, essi non posseggono titoli scientifici da presentare; il che, invece, non sarebbe accaduto se la presentazione fosse stata prorogata di due o tre anni.

Inoltre, dopo le parole «chiameranno i medesimi ad un colloquio o ad un esperimento

pratico» proporrei di aggiungere le altre parole «corredati o meno di prove di laboratorio».

MAGRÌ, *relatore*. L'esperimento pratico, corredato o meno di prove di laboratorio, si riferisce a tutte le discipline?

JANNELLI. Evidentemente l'esperimento pratico per alcune discipline può consistere in un tema da svolgere. D'altronde, l'articolo recita che l'esperimento pratico potrà essere omesso a giudizio della Commissione.

BANFI. Sono favorevole agli emendamenti proposti dal collega Jannelli; anzi tenderei ad accentuare le cautele che egli vuole prendere. Faccio osservare, infatti, che la disposizione in fine dell'articolo, secondo la quale l'esperimento pratico potrà essere omesso a giudizio della Commissione, mi sembra che accentui il carattere secondario di tale prova, che non ha soltanto carattere teorico, ma anche pratico. Forse allo scopo di togliere l'impressione di importanza trascurabile dell'esperimento pratico, sarebbe sufficiente, a mio parere, mettere un punto dopo le parole «un esperimento pratico». Si potrebbe poi continuare: «Le Commissioni tuttavia per motivate ragioni potranno esonerare i concorrenti dal colloquio o dall'esperimento pratico». Ma deve essere espressamente chiarito che debbono sussistere ragioni motivate.

MAGRÌ, *relatore*. Noi stiamo discutendo una legge e non un regolamento; e pertanto è opportuno stabilire il principio del colloquio e dell'esperimento pratico in linea di principio, senza scendere a particolari.

Ritengo che si potrebbe aggiungere il seguente comma: «Il colloquio e l'esperimento pratico potranno essere omessi con motivato giudizio delle Commissioni medesime».

JANNELLI. Concordo con quanto ha proposto il collega Magrì.

LOVERA. Forse la formulazione migliore potrebbe essere la seguente: «Le Commissioni potranno, con motivato giudizio, esonerare i candidati dal colloquio e dall'esperimento pratico».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare tale formulazione con l'aggiunta però dopo la parola «esonerare i» dell'altra «singoli».

MAGRÌ, *relatore*. Accetto le modifiche al mio emendamento, proposte dal collega Lovera e dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'articolo 5, in seguito alle modifiche proposte, dovrebbe risultare così formulato: « Le Commissioni di cui all'articolo precedente vaglieranno i titoli di attività scientifica e professionale eventualmente presentati dai candidati e chiameranno i candidati stessi ad un colloquio e ad un esperimento pratico.

« Le Commissioni potranno esonerare singoli candidati, con motivato giudizio, dal colloquio e dall'esperimento pratico di cui al comma precedente ».

MERLIN ANGELINA. Dichiaro di votare a favore della prima parte di tale articolo, ma non della seconda parte, perchè, a mio giudizio, quanto in tale seconda parte è contenuto può dar luogo a grossi inconvenienti. Non approvo l'opportunità di esonerare alcuni candidati, anche se con motivato giudizio. Ritengo infatti che la prova pratica sia essenziale ai fini del concorso.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell'articolo 5, di cui ho dato testè lettura. Chi approva il primo comma, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma.

DELLA SETA. L'esonero, disposto dal secondo comma, non potrebbe essere limitato al colloquio ?

MAGRÌ, *relatore*. Non dobbiamo dimenticare quanto ha detto l'onorevole Presidente poco fa, cioè che noi stiamo riportando la scuola universitaria, per questa parte, alla sua normalità. C'è da aggiungere, inoltre, che all'articolo 3, testè da noi approvato, si prevede che siano sottoposte all'esame di Stato le abilitazioni provvisorie conseguite dal 1948; in conseguenza agli esami di Stato potranno presentarsi giovani, che hanno già da tre anni l'abilitazione provvisoria e che, in questo periodo di tempo, hanno acquisito titoli scientifici di notevole valore, come, ad esempio, quello di assistente di ruolo presso qualche Università. È chiaro, pertanto, che non dobbiamo mettere la Commissione esaminatrice nella necessità di dover sottoporre i candidati, che si trovino nella suddetta condizione, a quella che sarebbe per loro una vera e propria mortificazione; in tal caso, invece, si dovrà poter dire: « Tu sei assistente di ruolo; hai vinto un

regolare concorso; e ciò mi è sufficiente per darti l'abilitazione definitiva ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 di cui è stata data lettura.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 6 :

Art. 6.

Decadono dalla abilitazione provvisoria coloro che non conseguano l'idoneità nell'esame di Stato, di cui ai precedenti articoli, o che entro un quadriennio dal conseguimento della laurea o del diploma non si presentino a sostenere l'esame medesimo.

In rapporto agli articoli precedentemente approvati, ed allo spirito della discussione fin qui fatta, la nuova dizione dell'articolo 6 dovrebbe essere la seguente:

Art. 6.

Le abilitazioni provvisorie non confermate ai sensi dell'articolo 1 decadono, salvo sempre per i titolari il diritto di accedere all'esame di Stato di cui all'articolo 4, diritto da esercitarsi entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Decadono dalla abilitazione provvisoria di cui all'articolo 2 coloro che non conseguano l'idoneità nell'esame di Stato, di cui all'articolo 4, o che entro un quadriennio dal conseguimento della laurea o del diploma non si presentino a sostenere l'esame medesimo.

Metto ai voti l'articolo 6 nella nuova dizione. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo, adesso, all'articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

Le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione professionale previsti dalla presente legge saranno tenute normalmente nel mese

di aprile di ogni anno e le relative norme di attuazione saranno fissate volta per volta dal Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza.

JANNELLI. Faccio rilevare alla Commissione l'opportunità di sostituire alle parole « mese di aprile » le altre « mese di dicembre », in quanto nel mese di aprile sono in pieno sviluppo tutti i corsi universitari. E ciò significherebbe non soltanto un aggravio per le Commissioni di un lavoro ancor più oneroso, ma si risolverebbe in un intralcio gravissimo anche per l'andamento normale degli studi. Invece, il periodo di dicembre è quasi di riposo; ma non basta: accettando l'emendamento da me proposto, l'anno conseguente alla laurea diverrà un po' più lungo, in quanto in sostanza risulterà quasi un anno e mezzo.

MAGRÌ, *relatore*. Accetto senz'altro la proposta del senatore Jannelli, e propongo a mia volta che dopo le parole « saranno tenute » si aggiungano le altre « ogni anno ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Jannelli.

(È approvata).

Metto ai voti la proposta del relatore.

(È approvata).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 7, che in seguito alle proposte testè accolte dei senatori Jannelli e Magrì, risulterà modificato nel modo seguente:

Art. 7.

Le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione professionale previsti dalla presente legge saranno tenute ogni anno, normalmente nel mese di dicembre, e le relative norme di attuazione saranno fissate volta per volta dal Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo adesso all'articolo 8, di cui do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,45.